

TI_GERICHTE 9.2015.97 vom 18. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2015.97_d20140918

FR: TI_GERICHTE 9.2015.97 du 18 septembre 2014

IT: TI_GERICHTE 9.2015.97 del 18 settembre 2014

Regeste

Curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni; mandato di gestione patrimoniale conferito dall'ARP ad una fiduciaria; ammissibilità e alternative

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2

CC, sostenendo di aver citato la norma per una svista e riconoscendo la sua applicabilità solo nei casi in cui si rinuncia ad istituire una curatela, ciò che in concreto è già avvenuto. Neppure si può sostenere, viste le circostanze, che il mandato conferito alla fiduciaria PI

E. 2.1

La disposizione di legge in questione è menzionata già nel titolo della risoluzione impugnata e viene ripresa nei considerandi della medesima, laddove l'Autorità di protezione afferma che tale disposto legale le permette di “ conferire ad un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti ”, “ qualora l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti ” (pag. 2). La medesima Autorità sottolinea come “ la gestione di un patrimonio diversificato, come nel presente caso, giustifichi pienamente tale conferimento di mandato, in quanto s'impongono competenze e contatti specifici nel settore finanziario che non possono essere richiesti ad un curatore ” (pag. 3).

E. 2.2

Secondo gli insorgenti, l'applicazione della norma in questione deve essere riservata a casi eccezionali, nelle quali la trattazione di uno o più affari puntuali necessitano di competenze professionali/tecniche specifiche (reclamo, pag. 5). Attraverso questa base legale non è invece possibile confidare tutta la gestione dei beni ad un terzo, come invece fatto

dall'Autorità di protezione in concreto. Inoltre, la disposizione è applicabile solo allorquando non sia necessario istituire una curatela, che invece nel caso di specie è già in essere (reclamo, pag. 5). Inoltre, la misura appare troppo generica e non permette di comprendere quali siano i compiti restanti alla curatrice (reclamo, pag. 5).

E. 2.3

Ai sensi dell'art. 392 CC l'autorità di protezione può, laddove l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti: provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico (cifra 1); conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti (cifra 2); oppure designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti (cifra 3). Il conferimento ad un terzo dell'incarico di provvedere a singoli compiti (cifra 2) deve essere inteso come l'assegnazione di un mandato secondo il Codice delle obbligazioni per un compito determinato e precisamente definito; l'autorità di protezione può ricorrere a tale disposto allorquando, pur essendo date le condizioni per l'istituzione di una curatela, la medesima appare manifestamente sproporzionata (Henkel , BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 392 n. 5; Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra Zurigo Basilea 2011, n. 430). Si tratta dunque di una norma da interpretare restrittivamente, nella misura in cui l'autorità di protezione non deve sostituire i curatori con dei mandatari privati [STF del 26 giugno 2015, inc. 5A_356/2015 , consid. 3.1; Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 430; Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6433-6434]. Come recita il titolo marginale medesimo, la norma è applicabile quando l'autorità di protezione rinuncia all'istituzione di una curatela. L'autorità di protezione può però conferire mandato ad un terzo giusta l'art. 392 cifra 2 CC anche nel caso in cui una curatela sia già stata istituita, ma solo se tali compiti non rientrano nelle sfere dei compiti già affidati al curatore: anche in questo caso infatti, il conferimento al curatore di sfere di compiti aggiuntive, o l'istituzione di una curatela supplementare devono apparire manifestamente sproporzionate per rapporto al compito demandato al terzo (Henkel , BSK Erwachsenenschutz, ad art. 392 n. 24).

E. 2.4

Nella fattispecie, è la stessa Autorità di protezione ad affermare, nelle proprie osservazioni al reclamo, che il provvedimento adottato non può fondarsi sull'art. 392 cifra

E. 4

Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza ma, in considerazione delle circostanze del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo. Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II-2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato quindi che nella fattispecie non vi sono privati che abbiano

fiancheggiato l'Autorità di protezione nella proposta di respingere il ricorso, la medesima deve essere condannata a rifondere ai ricorrenti un'equa indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.